

BILANCIO

Nuovo OIC 29: la correzione degli errori

di Lucia Recchioni

La riforma della disciplina di **bilancio** operata con il D.Lgs. 139/2015, e, più nello specifico, l'intervenuta **eliminazione** dell'area **straordinaria** del conto economico, hanno inciso sulla disciplina contabile in tema di **correzione degli errori**, comportando la necessaria modifica dell'OIC 29.

È utile a tal proposito ricordare che la precedente versione del principio contabile richiedeva, ai fini della correzione dell'**errore**:

- la **rettifica** della **voce patrimoniale** interessata dall'errore;
- l'imputazione della correzione dell'errore al **conto economico** dell'esercizio in corso, e, più precisamente alla voce "**E) Proventi ed oneri straordinari**". Era a tal fine richiesta la creazione di un'apposita sottovoce "*componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti*".

Era inoltre prevista l'indicazione, nella nota integrativa, di specifiche informazioni in conformità alla disciplina dettata dalla precedente versione dell'[articolo 2427, comma 1, numero 13\), cod. civ.](#), in virtù della quale dovevano essere esposti in **nota integrativa** la composizione delle voci "**proventi straordinari**" e "**oneri straordinari**".

Pare evidente come questa procedura non possa più trovare applicazione oggi, in considerazione della **riformulata** disciplina normativa.

Il principio contabile **OIC 29**, nella sua nuova versione si allinea quindi alle indicazioni contenute nei **principi contabili internazionali** (IAS 8), richiamando la medesima distinzione ivi prevista, la quale vede gli errori **rilevanti** contrapposti a quelli **irrilevanti**.

Più precisamente, sono previste **tre distinte tipologie di errori**:

- gli **errori rilevanti**, ovvero gli errori che, da soli o insieme ad altri errori, **influenzano le decisioni economiche** degli utilizzatori di bilancio;
- gli errori **non rilevanti**, che, al contrario, **non incidono sulle decisioni economiche** degli utilizzatori di bilancio;
- gli errori talmente **gravi** da rendere **nulla o annullabile la delibera** di approvazione del bilancio. Considerata la rilevanza giuridica della questione, questa casistica è esclusa dall'ambito di applicazione del principio contabile in commento.

Non sono ovviamente previsti dei valori numerici o delle specifiche soglie per poter collocare

l'errore in una delle tre citate categorie, in quanto ad incidere sulla rilevanza dell'errore sono la **dimensione** e la **natura** dell'errore stesso, nonché le specifiche **circostanze** in cui si verifica l'errore.

In considerazione della richiamata distinzione, il principio contabile detta quindi le seguenti **procedure** da seguire:

- la correzione degli **errori rilevanti** commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul **saldo di apertura** del **patrimonio netto** dell'esercizio in cui si individua l'errore (il principio contabile chiarisce che generalmente la rettifica è rilevata negli **utili portati a nuovo**, ma è possibile anche ricorrere ad un'altra componente del patrimonio netto, se ritenuta più appropriata);
- la correzione degli **errori non rilevanti** è contabilizzata nel **conto economico** dell'esercizio in cui si individua l'errore.

Il nuovo OIC 29 specifica ulteriormente che, ai fini **comparativi**, gli **errori rilevanti** devono essere corretti anche nel bilancio dell'esercizio **precedente**.

Più precisamente:

- se l'errore rilevante è stato commesso **nell'esercizio precedente**, è necessario rideterminare gli importi comparativi per l'esercizio precedente;
- se, invece, l'errore rilevante è stato commesso **prima dell'esercizio precedente**, è necessario rideterminare i **saldi di apertura** di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente;
- se l'effetto dell'errore nell'esercizio precedente **non può essere determinato**, la società deve limitarsi a **rideterminare il saldo di apertura** di attività, passività e patrimonio netto per l'**esercizio corrente**.

Con riferimento, invece, alla **nota integrativa**, è richiesta l'indicazione di specifiche informazioni volte a segnalare la **non comparabilità** e **l'adattamento** delle voci relative all'esercizio precedente nel caso in cui siano commessi errori rilevanti.

Dovrà essere pertanto descritto l'**errore**, indicando l'ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico.

Nel caso in cui **non** sia stato fattibile determinare l'effetto di competenza dei dati comparativi dell'esercizio precedente dovranno esserne indicate le **motivazioni**.

In considerazione di tutto quanto appena esposto, pare utile concludere ricordando che gli errori non devono essere confusi con i **cambiamenti delle stime** e con i **cambiamenti dei principi contabili**.

Come chiarisce infatti il principio contabile OIC 29 “*un errore consiste nell'impropria o mancata*

“applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessario per la sua corretta applicazione sono disponibili”.

Può quindi trattarsi di un **errore matematico**, di un **errore nell'interpretazione dei fatti** o di **negligenza nel raccogliere le informazioni** disponibili.

Il processo di **stima**, invece, pur dovendo essere **ragionevolmente attendibile**, è necessariamente **soggettivo**, ed i cambiamenti nei processi di stima sono il semplice risultato delle maggiori informazioni con il tempo acquisite.

I cambiamenti di stima, pertanto, rientrano nell'**ordinario procedimento** di formazione del bilancio di esercizio.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

**IL “NUOVO” BILANCIO D’ESERCIZIO E LA GESTIONE
OPERATIVA DEGLI EFFETTI DELLA TRANSIZIONE** ►►

Scopri le sedi disponibili